

Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - risoluzione - inadempimento - contestazione - in genere - Diffida ex art. 5, l. n. 203 del 1982 contenente pluralità di inadempimenti - Indicazione generica di alcuni di essi e sufficientemente specifica di altri - Proponibilità dell'azione - Condizioni e limiti.

In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che all'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione; l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8323 del 23/03/2023 (Rv. 667111 - 01)

Corte

Cassazione

8323

2023